

**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA  
SEZ. PROCEDURE CONCORSUALI*****RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE  
EX ART. 67 DEL D.LGS 14/2019 E SS.MM.II.***

Per il sig. **GIUSEPPE CATAPANO**, nato a Ottaviano (Na) il 19/03/1956 ed ivi residente alla via Giacobbi 38, c.f.: CTPGPP56C19G190J, elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla via San Leonardo, 105 presso lo studio dell'Avv. Emanuel Capiello (CPPMNL92B20H931T) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto. Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. al n. di fax 081/ 19667680 e pec: emanuelcapiello@pec.it.

**PREMESSO CHE**

- 1) l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, ossia versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, così come definita dall'art. 6 L. 3/2012, ovvero ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) del CCII: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*
- 2) Il medesimo ricorrente intende avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal CCII ex art. 67 e ss.;
- 3) il debitore è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e CCII, essendo: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”;*
- 4) il ricorrente non è soggetto alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

- 5) il sig. Catapano non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, delle procedure di cui alla medesima legge e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore.
- 6) all'uopo, il ricorrente si è rivolto ad un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 al fine di redigere una relazione dettagliata in merito alla effettiva posizione debitoria e che svolga le funzioni e i compiti attribuiti agli organi di composizione della crisi;
- 7) in seguito alla suindicata richiesta l'OCC dell'ODCEC di Nola ha nominato il dott. Giovanni Abete, quale professionista incaricato per la redazione della relazione, ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- 8) Il nominato Gestore della crisi, dott. Giovanni Abete, previa verifica dei requisiti e presupposti di legge, ha concluso la relazione di cui sopra con il seguente esito: *“Attesta la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022”*.
- 9) il debitore presenta una complessiva posizione debitoria, della quale qui di seguito si espone ed il cui totale accertato è pari a € € **21.185,38**, a cui si aggiungono le spese della presente procedura, quantificate in € **1.583,61** come da contratto OCC allegato;
- 10) il sig. Catapano, ad oggi, è un pensionato sovraindebitato.

\*\*\*

Tutto ciò essenzialmente premesso il sig. Giuseppe Catapano, come sopra rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato chiede sin d'ora, previa sospensione di qualsivoglia procedura esecutiva in corso, di essere ammesso alla procedura “ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 del D.lgs 14/2019 e ss.mm.ii., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto e pertanto espone e precisa quanto segue.

## **1. CIRCA LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL RICORRENTE**

Le cause del sovraindebitamento del debitore risiedono esclusivamente nella perdurante crisi che ha interessato il sig. Catapano, iniziata dapprima con l'insorgere di patologie altamente invalidanti, le quali hanno impedito al medesimo un impegno lavorativo costante e redditivo.



**Avv. Emanuel CAPPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
 PEC: emanuelcappiello@pec.it  
 EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com  
 Tel/Fax: 081/ 19667680

Invero, il sig. Catapano è affetto dalle seguenti patologie:

Inoltre, il sig. Catapano è stato costretto a ricorrere al credito al consumo per codeste ragioni: crescere tre figli in una famiglia monoreddito. Difatti, per fronteggiare l'ingente esborso mensile per il mantenimento dei propri figli e della **moglie, inoccupata**, il ricorrente, ha iniziato ad avere **problemi di liquidità economica** a causa del perdurante squilibrio tra il proprio reddito annuo e le spese per il sostentamento personale e dei propri cari. A complicare ulteriormente la già precaria situazione socio-economica-familiare, l'odierno istante ha dovuto fronteggiare, con enormi difficoltà, le necessarie e costose cure mediche di cui lo stesso necessita a causa delle predette patologie cardiocircolatorie, a tutt'oggi presenti. Invero, anche il coniuge del ricorrente, sig.ra ] , è affetta da molteplici patologie invalidanti, per le quali, a seguito di giudizio previdenziale ex art. 445 bis c.p.c., è stata riconosciuta invalida nella misura del 75 %.

Ed ancora, si rappresenta che il ricorrente, di professione ex "operatore ecologico" **dal mese di maggio 2023 si è visto diminuire sensibilmente le proprie entrate economiche**. Infatti, avendo ormai raggiunto l'età pensionabile, gravato dalle pessime condizioni psico-fisiche, è stato costretto a presentare domanda di pensione di vecchiaia, a tutt'oggi non ancora definita, in via amministrativa, dall'Ente previdenziale (n. domanda: **Giuseppe Vesuviano**).

## **2. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.**

Oltre all'attuale crisi economico/finanziaria, che pesa in maniera rilevante su tutte le famiglie italiane, nella valutazione delle specifiche ragioni dell'incapacità del Ricorrente ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo, senza dubbio di rilevanza, assume la considerazione circa le necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Il Sig. Catapano ha contratto negli anni in totale buona fede, diversi finanziamenti per fronteggiare la carenza di liquidità necessaria per sostenere sé stesso ed i suoi cari essendo il suo reddito rappresentato dal solo stipendio mensile percepito a titolo di operatore ecologico, alle dipendenze della società "l' , che per tale motivo, risultava sempre insufficiente per condurre un'esistenza dignitosa.



**Avv. Emanuel CAPPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcappiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

Il Sig. Catapano non possiede alcun immobile di proprietà come si evince dalla visura catastale allegata e, pertanto, ha sempre abitato nell'immobile della moglie, sig.ra [REDACTED].  
Parimenti il Sig. Catapano, nel dare priorità alle esigenze ed alle obbligazioni della famiglia, ha accumulato debiti nei confronti dell'Erario e verso gli Enti comunali, a vario titolo.

**Andando ad analizzare la predetta situazione debitoria, risulta quanto segue:****A.**

finanziamento n. 000026614167  
tipo di credito: prestito finalizzato  
data inizio: 13.10.2022  
data fine: 15.10.2024  
importo rata mensilizzata: 94  
importo residuo: **€ 1.517,84**  
oltre € 71,13 di interessi moratori

**C.**

codice rapporto da istituto: 20220795696139  
tipo di credito: prestito finalizzato  
fase del credito: accordato  
data inizio: 10.11.2021  
data fine: 20.11.2023  
importo rata mensilizzata: 94  
importo residuo: **€ 508,51**

**D.**

tipo di credito: prestito personale  
codice rapporto da istituto: 20220682671757  
data inizio: 16.06.2021  
data fine: 05.07.2026  
importo rata mensilizzata: 211  
importo residuo: **€ 6.743,69**



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

**E. :**

codice rapporto da istituto: 20135155249715

tipo di credito: prestito personale

data inizio: 21.05.2018

data fine: 05.06.2025

numero totale rate: 84

importo rata mensilizzata: 456

importo residuo: € **9.980,55****G.**Cartella n.: 07120190078702659000 di € **907,96**Cartella n.: 07120230073569286000 di € **290,70****Per una debitoria complessiva di € 20.020,38 (€ventimilaventi,38)****3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE MENSILI.**

Come evidenziato nel certificato di famiglia allegato, il nucleo familiare monoreddito del sig. Catapano è composto, oltre che dal ricorrente, dalla moglie sig.ra \_\_\_\_\_, inoccupata.

*Per tabulas* è dimostrato che, per il mantenimento della propria famiglia, il ricorrente spendeva la quasi totalità delle proprie entrate economiche (stipendio di circa €1.800,00/2.000,00 mensili).

**A tutt'oggi la pensione, non ancora definita amministrativamente dall'I.N.P.S. ma, quantificabile in un importo di circa € 850,00**), basterebbe a coprire, al limite del necessario, le sole spese mediche e domestiche, in quanto il sig. Catapano affronta mensilmente le seguenti voci di spesa:

- utenze domestiche (idrica, elettrica, gas) pari ad € 150,00 circa/mensile
- generi alimentari, spese per l'ordinaria necessità € 400,00 circa/mensile
- spese mediche: €150,00 circa/ mensile

per un **totale di € 700,00.**



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

**4. RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE**

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella sproporzione, tra le risorse finanziarie, ad oggi disponibili e le spese correnti.

Come già evidenziato, **il ricorrente non possiede beni immobili, né beni mobili prontamente liquidabili** e l'importo di pensione non consente di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti/finanziamenti, ad oggi, risultanti impagate.

**5. SULLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL RICORRENTE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI CON I CREDITORI.**

La diligenza impiegata dal debitore si evince dalla proporzionalità tra le rate, liberamente e volontariamente contratte, e le entrate mensili, in *illo tempore* disponibili.

Il ricorrente **non** si è indebitato in modo sproporzionato, né con la consapevolezza di non poter adempiere il pagamento delle rate.

Invero, come si evince dalla certificazione CRIF, allegata, il sig. Catapano ha sempre onorato i propri finanziamenti sino all'ultima rata ... fin quando è stato nella possibilità materiale di poter adempiere le obbligazioni assunte..

In merito alla corretta valutazione del credito operato dalle banche/ società finanziarie si rappresenta che, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la valutazione del merito creditizio deve essere globale ed effettuata attraverso la consultazione di banche dati (es. CRIF, Visura Centrale Rischi), altrimenti il semplice controllo della busta paga diventerebbe uno strumento di garanzia del rimborso, senza tener conto dell'effettiva capacità del contraente di sostenere tutti gli impegni presi con tutti creditori e non con la singola banca e/o finanziaria!

L'art. 5, primo comma, TUB il quale specifica che *"le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia"* è stato trasfuso dalla giurisprudenza nella necessità di svolgere "una corretta erogazione del credito, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell'utenza, ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche" (Cass. n. 343/1993; Cass. n. 5562/1999).

In altri termini, la valutazione del merito creditizio è prevista per la tutela della banca stessa, del soggetto richiedente il prestito e, più in generale, per la salvaguardia dell'intero sistema bancario dal



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

momento che l'assenza di qualsiasi controllo potrebbe generare una crisi derivante dal mancato rimborso dei prestiti, con la conseguente impossibilità per la clientela di ottenere liquidità.

Inoltre, qualora la banca non ricorresse ad una adeguata valutazione del merito creditizio una tale condotta potrebbe configurare sia una responsabilità contrattuale di tipo risarcitorio ex art. 1218 c.c., derivante dall'aver concesso un prestito in violazione dell'art. 5 TUB, sia una responsabilità di tipo precontrattuale ex art. 117,1374 e 1375 c.c. per aver concluso, in violazione dell'obbligo di buona fede, un contratto che ha provocato danni che, a fronte di una corretta analisi, non si sarebbero mai verificati.

**Tanto premesso, è d'uopo evidenziare che nel caso *de quo*, un ruolo determinante nell'indebitamento del ricorrente, è stato assunto dalle società finanziaria ]**

**S.p.A., le quali hanno concesso ed acceso, in favore del ricorrente, numerosi prestiti/finanziamenti, uno dopo l'altro, senza tenere minimamente in considerazione “l'effettiva capacità reddituale” del sig. Catapano.**

Invero dall'estratto CRIF è possibile evincere che:

Segue a pagina successiva...



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano

PEC: emanuelcapiello@pec.it

EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com

Tel. n. 09667680

Anno	Società Finanziaria	Importo rata mensile	Debitoria complessiva (mensile)
2017	- S.p.A. prestito n.01056604714 - Agos Ducato S.p.A. carta di credito revolving/fido mensile di €2.500	- €167,00(scadenza 04/2021)	€ 167,00
2018	- prestito n.000020048146 - prestito n.20135155249715 - S.p.A. prestito n.01059985979	- €152,00(scadenza 29/06/2022) - €456,00(scadenza 05/06/2025) - € 60,00(scadenza 15/11/2020)	€ 668,00 + €167 (anno 2017) = € 835,00
2019	- S.p.A. prestito n.000015031332 - prestito n.20220204558713	- €384,00(scadenza 15/12/2023) - €74,00(scadenza 18/11/2020)	€458,00 +€167,00(anno217) +€668,00(anno2018) = € 1.293,00
2020	- prestito n.20220361718183	- €131,00(scadenza 09/02/2022)	Fino a <b>Novembre 2020</b> €131,00 + (anni 2017,2018,2019)= <b>€1.424,00</b> Rata di <b>Dicembre 2020</b> = <b>€1.290,00</b>
2021	- prestito n. 000024451618	- €41,00(scadenza 28/07/2022) - €94,00(scadenza 20/11/2023) - €211,00(scadenza05/06/2026)	Fino ad Aprile 2021 €346,00+(anni2017,2018,2019,2020) =€ <b>1.636,00</b> ; da <b>maggio 2021</b> <b>€1469,00</b>





**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
 PEC: emanuelcapiello@pec.it  
 EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
 Tel/Fax: 081/ 19667680

	- prestito n.20220795696139		
	- prestito n.20220682671757		
2022	- prestito n.000026614167	- 94,00 (inizio 13/10/2022 scadenza 15/11/2024)	Fino a febbraio 2022 €1.469,00 Da marzo a giugno 2022 €1.338,00 Mese di luglio 2022 € 1.186,00 Mese di agosto 2022 €1.145,00 Da ottobre 2022 € 1.239,00

**Dalla ricostruzione temporale delle concessioni dei finanziamenti, erogate senza alcun criterio logico e/o legale, è palese che l'indebitamento del sig. Catapano sia stato INDOTTO dalla colpa grave delle sopraindicate società finanziarie, le quali, pertanto, dovranno finanche risarcire il sig. Catapano.**

È evincibile che il sig. Catapano si sia esposto, senza alcuna colpa, ad una crescente debitoria, con picchi di rate mensili sino ad € 1.636,00 (cfr. anno 2021) a fronte di circa € 2.200,00 di stipendio mensile...

D'altro canto, il ricorrente si è visto costretto a ricorrere al suddetto credito, non avendo alternative e dovendo, altresì, giocoforza, provvedere al mantenimento della famiglia.

Sul punto anche il nominato Gestore della crisi, dott. Giovanni Abete, nella relazione particolareggiata ha rilevato che:

*“E’ stato inoltre valutato se, “ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159”, così come riportato nell’ allegato.*

*Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti*



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

*Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.*

*Nella fattispecie quindi, sembrerebbe valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.*

*La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".*

*L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).*

*La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.*

***Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di***



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
 PEC: emanuelcapiello@pec.it  
 EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
 Tel/Fax: 081/ 19667680

*altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.*

Sul punto davvero non vi è nulla da aggiungere.

**8. PROPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato/consumatore, sig. Catapano Giuseppe, che si propone, in base alla disponibilità mensile del ricorrente (circa € 850,00 derivante dal più probabile importo di pensione di vecchiaia, al fine di ottenere l'esdebitazione è riassunto di seguito:

- **creditori prededucibili: 100% del debito**
- **creditori privilegiati: 100% del debito complessivo**
- **creditori chirografari: 30% del debito complessivo**

\*\*\*

Alla luce di quanto argomentato, abbiamo le seguenti **classi**:

- |  |  |
|--|--|
| - <b>OCC</b>   | <b>€1.583,61</b>                       |
| - <b>Privilegio e pred.le (debitoria complessiva € 2.363,66)</b> | <b>€2.363,66 (soddisfatti al 100%)</b> |
| - <b>Chirografo (debitoria complessiva di € 18.821,72)</b>       | <b>€ 5.646,52 (falcidiati al 30%)</b>  |

**TOTALE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL SOVRAINDEBITATO**

Il piano di ristrutturazione dei debiti che il sovra-indebitato sig. Catapano Giuseppe propone è pari ad **€ 8.010,18** suddiviso in **n. 54 RATE di € 150,00**, (la differenza sarà utilizzata per le spese di tenuta del conto libretto).

**Modalità di pagamento:**

- acconto OCC 50%, al netto degli acconti già versati e saldo nei termini indicati dal regolamento OCC di Nola sottoscritto dal debitore in fase di accordo del compenso del gestore della Crisi nominato;
- N. 54 rate di € 150,00 per l'integrale pagamento del piano di ristrutturazione dei debiti con decorrenza dalla data di emissione del decreto di omologa.

**Pertanto il debitore, propone di pagare, in base alle sue esigenze personali e capacità reddituali, con cadenza mensile, una rata di € 150,00 per 54 mensilità (circa cinque anni).**

\*\*\*



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
 PEC: emanuelcapiello@pec.it  
 EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
 Tel/Fax: 081/ 19667680

Considerato il reddito mensile effettivamente disponibile (di € 850,00 oltre 13° e 14° mensilità), si ritiene che il pagamento della predetta rata sia tale da soddisfare il piano, senza pregiudicare un tenore di vita dignitoso, ovvero ai limiti della povertà, sia del sig. Catapano che della sua famiglia.

**9. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA**

La presente proposta è stata elaborata dal Ricorrente con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari o superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza, o con l'ipotesi liquidatoria;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitato assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e dell'art. 67 CCII e ss.mm.ii.

\*\*\*

**La presente proposta di ristrutturazione dei debiti ha l'obiettivo di far rientrare il Ricorrente entro il parametro richiesto dalla Banca d'Italia e dall'art. 124 TUB, pari al 35% del rapporto rata/reddito mensile disponibile.**

In pratica con il solo rateo di pensione effettivamente disponibile, il sig. Catapano, ad oggi, non riuscirebbe minimamente ad assicurare il pagamento della complessiva debitoria.

Di converso, alla luce di quanto sopra esposto, ne discende che, con lapalissiana evidenza il sig. Catapano RIUSCIRÀ con estrema probabilità ad onorare la rata mensile del piano, nei termini e modalità sopraindicate, a soddisfazione di tutti i suoi creditori, nel rispetto delle rispettive classi appartenenti a ciascun creditore.

**Le somme messe a disposizione dei creditori in seguito all'omologa del Piano saranno ricavate dalla disponibilità della pensione mensile, al netto delle spese necessarie al suo mantenimento ed a quello della sua famiglia.**

**DISPONIBILITA' DELLA PENSIONE MENSILE circa € 850,00 X 13 RATEI**

**SPESE PER IL FABBISOGNO FAMILIARE= € 700,00 circa/mensile**

**DISPONIBILITA' MENSILE € 850,00 – FABBISOGNO FAMILIARE € 700,00= € 150,00**

\*\*\*

Alla luce di quanto argomentato, il sig. Catapano propone un piano, la cui rata mensile, come sopra motivato e riassunto, è di € 150,00 per la durata complessiva di 54 rate per un totale da versare di



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
 PEC: emanuelcapiello@pec.it  
 EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
 Tel/Fax: 081/ 19667680

€8.010,18, mentre per il pagamento del compenso all'OCC sin d'ora si chiede di onorarlo con un acconto pari al 50% e saldo nei termini indicati dal regolamento OCC di Nola sottoscritto dal debitore in fase di accordo del compenso del gestore della Crisi nominato.

**10. SULLA DURATA DEL PIANO DEL CONSUMATORE, SI È ESPRESSA RIPETUTAMENTE NUMEROSA GIURISPRUDENZA**

- il Tribunale di Como, il quale ha omologato un piano del consumatore con dilazione a 20 anni (decreto del 24.05.2018);
- il Tribunale di Catania con dilazioni di 20, 25 o 30 anni (decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016);
- il Tribunale di Nola, che ha omologato il Piano del Consumatore con dilazione ultradecennale del credito ipotecario, in persona del Giudice dott.ssa \_\_\_\_\_, RGN 10/2021.

Recentemente, con la sentenza n. 17834/2019, anche la Corte di Cassazione si è espressa a favore della possibilità di pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, oltre un anno dell'omologa del Piano del Consumatore, in senso conforme anche la Cassazione n. 27544/2019.

Sul punto, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 27544/2019 ha evidenziato come l'effettività dello strumento rischi di essere compressa da un'interpretazione eccessivamente restrittiva che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l'omologa di un piano del consumatore. In particolare, è stato affermato *“questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell'esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perché la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l'omologazione, sia perché è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo”*.

E ancora: *“le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali”*. Sul punto il Tribunale Como, sez. I, con omologa del 24/05/2018, ha così chiarito *“In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.*



**Avv. Emanuel CAPPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
 PEC: emanuelcappiello@pec.it  
 EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com  
 Tel/Fax: 081/ 19667680

*Va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo ipotecario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata”.*

**11. IN RELAZIONE AL LIMITE MINIMO DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.**

Nel caso del Piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, il limite minimo si ricava dalla relazione dell'OCC. Infatti, l'OCC mediante il Gestore della Crisi, ha il compito di confrontare la soddisfazione riservata ai creditori in base al Piano proposto dal consumatore e la loro soddisfazione nell'alternativa liquidatoria.

Considerato che, nella procedura di Piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato non è prevista l'espressione del voto da parte dei creditori, spetta all'OCC verificare che la soddisfazione dei creditori proposta nel Piano, non sia peggiorativa rispetto a quanto gli stessi creditori ricaverebbero dall'alternativa liquidatoria.

Giova ricordare, peraltro, che il termine di “alternativa liquidatoria” va inteso non come procedura esecutiva individuale, bensì come procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter e seguenti della L. 3/2012 e ss.mm.ii..

**Pertanto, il Tribunale potrà omologare il Piano proposto dal ricorrente qualora il Giudice appuri dalla relazione dell'OCC che i creditori non potrebbero avere migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria.**

Nel caso *de quo*, il nominato OCC ha attestato sia la fattibilità che la convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

\*\*\*

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA**

L'art. 70 comma 4 del CCII prevede che: *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.”*



**Avv. Emanuel CAPPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
 PEC: emanuelcappiello@pec.it  
 EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com  
 Tel/Fax: 081/ 19667680

Pertanto, in virtù della disposizione normativa sopra richiamata ed al solo fine di non pregiudicare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, già approvato dal nominato Gestore della crisi, con il presente ricorso si chiede all'III.mo Giudice adito di disporre l'immediata sospensione di qualsivoglia procedura esecutiva attivata nei confronti del debitore istante.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto il sig. Giuseppe Catapano, come in atti difeso e rappresentato,

**RICORRE**

All'III.mo Tribunale di Nola, affinché:

- 1) Svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il sig. Giuseppe Catapano, nato a Ottaviano (Na) il 19/03/1956 ed ivi residente alla via Giacobbi 38, c.f.: CTPGPP56C19G190J, alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e conseguentemente fissi con decreto l'udienza ex art. 70 del D.lgs 14/2019 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.
- 2) Disponga altresì, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o perseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.
- 3) Dichiarì infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

**In via istruttoria**

Si allegano e producono mediante deposito in cancelleria:

1. Relazione particolareggiata OCC Nola, Dott. Giovanni Abete;
2. Richiesta di precisazione crediti inviata dal Gestore della crisi, dott. Giovanni Abete, agli Enti territoriali ed ai creditori (Ricevuta di consegna p.e.c. in formato *.eml*);
3. ACI/PRA Catapano Giuseppe;
4. Certificazione anagrafe tributaria;
5. Crif, CAI e CR;
6. Report Banca d'Italia;
7. Casellario giudiziale e carichi pendenti;
8. Certificazione dei redditi anni 2017-18-19-20-21-22-23;
9. Estratto conto postale e bancario;
10. Contratti di prestiti/finanziamenti I ;
11. Dichiarazione spese mensili;
12. Copia fatture utenze domestiche;



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

13. Verbale I.N.P.S. (Invalidità Civile) Giuseppe Catapano;

14. Perizia CTU (Invalidità civile)

15. Contratto OCC di Nola.

S.J.

**Giuseppe Catapano**

**Avv. Emanuel Capiello**





TRIBUNALE DI NOLA  
II SEZIONE CIVILE  
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 34-1/2024

Il giudice delegato,

letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 65 e ss. c.c.i.i.*, presentato da CATAPANO Giuseppe, nato a Ottaviano (NA) il 19.03.1956, CF CTPGPP56C19G190J, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello, e gli altri documenti allegati;

letta la relazione del gestore della crisi dott. Giovanni Abete;

ritenuta la necessità di concedere un termine al debitore e al gestore della crisi per i seguenti chiarimenti e integrazioni:

- occorre precisare se il debitore ha presentato o meno le dichiarazioni dei redditi e, in caso positivo, occorre depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- è necessario aggiornare il saldo del conto corrente;
- rilevato che la relazione dell'OCC non contiene la valutazione relativa al merito creditizio secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 68, co. 3 c.c.i., effettuata al momento dell'erogazione dei singoli finanziamenti (di tutti i finanziamenti e non solo di quelli per i quali sussiste un debito residuo, in quanto tutti i finanziamenti hanno contribuito al sovraindebitamento) e tenuto conto dei redditi disponibili e della situazione familiare in quel momento;
- bisogna depositare l'estratto contributivo del debitore;
- occorre depositare le precisazioni del credito effettuare dai creditori e le eventuali risposte ricevute dall'agente della riscossione e dagli uffici fiscali, anche degli enti locali;
- con riguardo al debito nei confronti di Agenzia delle Entrate, bisogna depositare le due cartelle di pagamento e distinguere tra quota chirografaria e quota privilegiata, con il grado di privilegio;
- è necessario depositare l'ultimo prospetto di paga;
- occorre precisare se sussiste un debito residuo nei confronti di AGOS DUCATO Spa e di SANTANDER CONSUMER BANK Spa;
- bisogna produrre l'accordo sul compenso raggiunto con l'avv. Cappiello e precisare i parametri applicati per il calcolo del compenso, da considerarsi privilegiato *ex art. 2751 bis, n. 2 c.c.*;
- il piano potrà prevedere l'accantonamento delle somme previste per il compenso dell'OCC, da considerarsi in prededuzione (art. 6, co. 1, lett. a c.c.i.), fermo restando che potrà essere previsto il pagamento prima della completa esecuzione del piano solo nella misura massima del 50%, mentre il saldo potrà essere pagato solo dopo la liquidazione da parte del giudice, che terrà conto di quanto eventualmente convenuto tra debitore ed OCC, ma potrà anche discostarsene;
- bisogna rivedere l'elenco dei creditori con i relativi importi, alla luce delle precisazioni che saranno rese;

Visti gli artt. 65 e ss. c.c.i.,

CONCEDE

termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per apportare le integrazioni al ricorso e/o alla relazione dell'OCC nonché per produrre i documenti indicati in parte motiva.

Si comunichi.

Nola, li 11/03/2024

il giudice  
Dr. Gennaro BEATRICE

**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA****SEZ. PROCEDURE CONCORSUALI****R.G.N. 34-1/2024****GIUDICE: DOTT. GENNARO BEATRICE***Relazione integrativa del ricorso di ristrutturazione dei debiti del consumatore**ex art. 67 del d.lgs 14/2019 e ss.mm.ii.*

Per il sig. **GIUSEPPE CATAPANO**, nato a Ottaviano (Na) il 19/03/1956 ed ivi residente alla via Giacobbi 38, c.f.: CTPGPP56C19G190J, elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla via San Leonardo, 105 presso lo studio dell'Avv. Emanuel Capiello (CPPMNL92B20H931T) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto. Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. al n. di fax 081/ 19667680 e pec: emanuelcapiello@pec.it.

*-Ricorrente-***PREMESSO CHE**

- 1) Il sig. Catapano Giuseppe, con ricorso ex art. 67 CCII ha adito codesto Ecc.mo Tribunale al fine di vedersi ammettere un piano di ristrutturazione dei debiti, accertati dal Gestore della crisi dott. Giovanni Abete giusta nomina dell'OCC istituito presso l'ODCEC di Nola.
- 2) Il suindicato ricorso, ritualmente depositato ed iscritto al Ruolo Generale n. 34-1/2024, veniva assegnato all'Ill.mo Giudice Dott. Gennaro Beatrice, il quale con decreto dell'11/03/2024 concedeva termine di 30 giorni per integrare il ricorso e le relativa relazione particolareggiata sui seguenti punti: “ - *occorre precisare se il debitore ha presentato o meno le dichiarazioni dei redditi e, in caso positivo, occorre depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi; - è necessario aggiornare il saldo del conto corrente; - rilevato che la relazione dell'OCC non contiene la valutazione relativa al merito creditizio secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 68, co. 3 c.c.i., effettuata al momento dell'erogazione dei singoli finanziamenti (di tutti i finanziamenti e non solo di quelli per i quali sussiste un debito residuo, in quanto tutti i finanziamenti hanno contribuito al sovraindebitamento) e tenuto conto dei redditi disponibili e della situazione familiare in quel momento; - bisogna depositare l'estratto contributivo del debitore; - occorre depositare le precisazioni del credito effettuare dai creditori e le eventuali risposte ricevute dall'agente della riscossione e dagli uffici fiscali, anche degli enti locali; - con riguardo al debito*



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

*nei confronti di Agenzia delle Entrate, bisogna depositare le due cartelle di pagamento e distinguere tra quota chirografaria e quota privilegiata, con il grado di privilegio; - è necessario depositare l'ultimo prospetto di paga; - occorre precisare se sussiste un debito residuo nei confronti di  $\epsilon$  ; - bisogna produrre l'accordo sul compenso raggiunto con l'avv. Capiello e precisare i parametri applicati per il calcolo del compenso, da considerarsi privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2 c.c.; - il piano potrà prevedere l'accantonamento delle somme previste per il compenso dell'OCC, da considerarsi in prededuzione (art. 6, co. 1, lett. a c.c.i.), fermo restando che potrà essere previsto il pagamento prima della completa esecuzione del piano solo nella misura massima del 50%, mentre il saldo potrà essere pagato solo dopo la liquidazione da parte del giudice, che terrà conto di quanto eventualmente convenuto tra debitore ed OCC, ma potrà anche discostarsene; - bisogna rivedere l'elenco dei creditori con i relativi importi, alla luce delle precisazioni che saranno rese”;*

- 3) Con deposito del 09/04/2024 lo scrivente difensore, in ossequio al predetto decreto del 11/03/2024 rispondeva ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice adito e, per l'effetto, allegava la relazione particolareggiata, modificata alla luce degli sviluppi della presente procedura;
- 4) Con decreto del 31/05/2024, l'Ill.mo Giudice adito concedeva un ulteriore termine al debitore e al Gestore della crisi per i seguenti chiarimenti e integrazioni: “ - occorre tener conto nella determinazione del reddito mensile netto dell'importo della pensione di invalidità; - bisogna precisare se nelle more l'INPS ha determinato l'importo della pensione di vecchiaia/anzianità e, in caso contrario, bisogna indicare i calcoli effettuati ai fini della previsione dell'importo di € 850,00 (pag. 5 del ricorso); - occorre precisare meglio le cause del sovraindebitamento e le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, con particolare riguardo al momento in cui si è verificato il sovraindebitamento, avendo il gestore precisato che fino al 2019 la valutazione del merito creditizio è stata correttamente effettuata dai finanziatori; - occorre rivedere la tabella 7 della relazione del gestore; - come già disposto, il piano potrà prevedere l'accantonamento delle somme previste per il compenso dell'OCC, da considerarsi in prededuzione (art. 6, co. 1, lett. a c.c.i.), fermo restando che potrà essere previsto il pagamento prima della completa esecuzione del piano solo nella misura massima del 50%, mentre il saldo potrà essere pagato solo dopo la liquidazione da parte del giudice, che terrà conto di quanto eventualmente convenuto tra debitore ed OCC, ma potrà anche discostarsene (a pagina 19 della relazione si prevede diversamente); - bisogna riformulare la proposta di estinzione delle obbligazioni, con la precisa indicazione dei singoli importi da versare a ciascun creditore mese



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

*per mese, tenuto conto del reddito disponibile sottratto quanto necessario per il mantenimento (con accantonamento del 50% dell'importo da destinare al gestore su eventuale conto dedicato alla procedura o pagamento alla fine del periodo di durata del piano)".*

\*\*\*

In ossequio al decreto del 31/05/2024, con il presente atto si depositano le integrazioni documentali e le precisazioni, nonché la relazione particolareggiata integrata e modificata alla luce delle precisazioni richieste dall'Ill.mo Giudice adito, ed in particolare si espone quanto segue:

### **1. SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO MENSILE, COMPRENSIVO DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'.**

Il sig. Catapano Giuseppe, come già rappresentato nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 3), ormai è un **ex** "operatore ecologico" e dal mese di maggio 2023 si è visto diminuire drasticamente le proprie entrate economiche. Infatti, avendo ormai raggiunto l'età pensionabile, gravato dalle pessime condizioni psico-fisiche, è stato costretto a presentare domanda di pensione di vecchiaia, a tutt'oggi non ancora definita in via amministrativa dall'Ente previdenziale (n. domanda: 2-San Giuseppe Vesuviano).

Invero, la suindicata domanda di "pensione di vecchiaia" (cfr. all. 1), **la quale prevedeva la trasformazione dell'assegno d'invalidità (AOI) in un unico rateo mensile di pensione**, nonostante fosse stata indicata dal competente funzionario INPS addetto presso la filiale di Nola, è stata respinta.

Senza indugio, dopo un altro confronto e le dovute spiegazioni in merito all'inaspettata reiezione, il funzionario INPS di Nola, induceva il sig. Catapano Giuseppe a presentare altra domanda di pensione, questa volta denominata "**PENSIONE DI VECCHIAIA A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE A.O.I.**" identificata al n. N. Domanda: 1, (cfr. all. 2).

Con lettera del 11/04/2024 l'INPS di San Giuseppe Vesuviano (Na), rispondeva alla suindicata domanda di pensione con il seguente testo:

*"Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 09.02.2024, per il seguente motivo: Non risultano almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.01.1979 al 31.05.2023 n. 637 contributi settimanali di cui: n. 637 nella gestione dei lavoratori dipendenti. Pur valutando i contributi eventualmente versati nel periodo dal 01.01.1979 al 31.05.2023, non viene perfezionato il diritto alla prestazione.*



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

*Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88). Il ricorso può essere inviato esclusivamente..” (cfr. all. 3).*

Ad oggi, pertanto, a distanza di oltre un anno dalla richiesta della doverosa e legittima prestazione previdenziale, il sig. Catapano Giuseppe è costretto a ri-presentare “nuova” domanda di pensione e/o ricorso al Comitato Provinciale al fine di ottenere quanto ad egli spettante a titolo di pensione.

In ogni caso al fine di rispondere al quesito posto dall’Ill.mo Giudice adito, si rappresenta che, come già previsto nelle precedenti domande di pensione, allorquando verrà accolta la domanda di pensione (e/o ricorso al Comitato Provinciale) del sig. Catapano, quest’ultima sarà comprensiva anche dell’assegno ordinario di invalidità (AOI), il quale sarà trasformato ed erogato attraverso un unico rateo mensile di pensione.

## **2. SULL’INDICAZIONE DEI CALCOLI EFFETTUATI AI FINI DELLA PREVISIONE DELL’IMPORTO DI €850,00.**

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, considerato il cosiddetto “cumulo contributivo” e la motivazione fornita dall’INPS di San Giuseppe Ves.no, posta a fondamento della reiezione della domanda di pensione del ricorrente (“*Pur valutando i contributi eventualmente versati nel periodo dal 01.01.1979 al 31.05.2023, non viene perfezionato il diritto alla prestazione*”, cfr. all. 3), nonostante la pluridecennale contribuzione accumulata dal Catapano nel proprio storico contributivo (cfr. all. 4), il medesimo, purtroppo, con ogni probabilità avrà diritto all’erogazione dell’assegno sociale pari ad € 534,41 per tredici mensilità ( e non di una più dignitosa pensione di vecchiaia proporzionata alle ultime buste paga percepite a titolo retributivo) che andrà a “fondersi” con l’assegno ordinario di invalidità, pari ad € 318,19.

Pertanto, dalla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia/assegno sociale risulterà, con ogni probabilità, la somma di € 852,60 (€ 534,41 + € 318,19).

## **3. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LE RAGIONI DELL’INCAPICITA’ DI ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI.**

Le cause del sovraindebitamento del debitore risiedono esclusivamente nella perdurante crisi che ha interessato il sig. Catapano, iniziata con l’insorgere di patologie altamente invalidanti, le quali hanno impedito al medesimo un impegno lavorativo costante e redditivo.



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

Invero, il sig. Catapano è affetto dalle seguenti patologie: .....  
..... e per l'effetto è stato riconosciuto  
dall'I.N.P.S. "**Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa**".

Inoltre, il sig. Catapano è stato costretto a ricorrere al credito al consumo per codeste ragioni: crescere tre figli in una famiglia monoreddito, nonché sostenerli ed avviarli nel lavoro ed alla costituzione dei rispettivi nuclei familiari.

Sul punto giova rappresentare che dopo i matrimoni dei figli ..... (anno 2001, cfr. certificato di matrimonio, all. 5) e ..... (anno 2011, cfr. certificato di matrimonio, all. 6), i coniugi Catapano hanno iniziato a vivere da soli, presso l'abitazione di via ..... Ottaviano, soltanto nell'anno 2022, allorquando con la nascita della nipote ..... figlia del secondo genito, sig. ...., quest'ultimo ha lasciato il proprio nucleo familiare per iniziare la convivenza con la sig.ra ..... presso l'abitazione in via ..... in Ottaviano (Na) (cfr. all. 7).

Pertanto, per fronteggiare l'ingente esborso mensile per il mantenimento ed avviamento dei propri figli e della moglie, inoccupata, il ricorrente, ha sempre avuto problemi di liquidità economica a causa del perdurante squilibrio tra il proprio reddito annuo e le spese per il sostentamento personale e dei propri cari.

Invero, come comprovato dalle buste paga dell'anno 2016 (cfr. all. 8), il sig. Catapano Giuseppe, prima di lavorare alle dipendenze della società "*l'igiene urbana evolution s.r.l.*" e di percepire uno salario di circa € 2000,00/mese (dovuto in virtù degli scatti di anzianità) ha sempre percepito un salario di circa € 1.600,00/mese, totalmente insufficiente al mantenimento personale e dei propri cari.

A complicare ulteriormente la già precaria situazione socio-economica-familiare, l'odierno istante **ha dovuto fronteggiare, con enormi difficoltà, le necessarie e costose cure mediche di cui lo stesso necessita a causa delle predette patologie cardiocircolatorie, a tutt'oggi presenti.**

Invero, anche il coniuge del ricorrente, sig.ra ....., è affetta da molteplici patologie invalidanti, per le quali, a seguito di giudizio previdenziale ex art. 445 bis c.p.c., è stata riconosciuta invalida nella misura del 75 % e con decorrenza dal 1 dicembre 2023, mese successivo al raggiungimento del requisito dell'età, ai sensi dell'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, la prestazione di invalidità civile parziale è stata commutata in assegno sociale per un importo di circa € 500,00/mese (cfr. all. 10).



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

A peggiorare la situazione economico-familiare del sig. Catapano, dal mese di maggio 2023 l'odierno ricorrente, ormai sessantasettenne, si è visto diminuire drasticamente le proprie entrate economiche, in virtù dell'irrimandabile età pensionabile che l'ha costretto a terminare il proprio lavoro alle dipendenze dell'“ ” nonché ad attendere i tempi per la concessione ed erogazione della pensione di vecchiaia/assegno sociale.

Sul punto è d'uopo sottolineare una circostanza che, a parere di codesta difesa, legittima ampiamente la presente richiesta di concessione della ristrutturazione dei debiti:

Come dimostrato da il sig. Catapano ha sempre onorato le proprie scadenze e non ha mai ritardato (neanche di un singolo giorno) il pagamento delle rate relative ai piani di ammortamento dei prestiti concessi dalle società finanziarie (cfr. all.9).

La totale assenza di liquidità mensile, utile e necessaria per onorare i pagamenti delle rate relative ai piani di ammortamento dei prestiti concessi dalle società finanziarie, indotta dall'insorgere dell'età pensionabile e dall'inevitabile cessazione del flusso mensile (prima derivante dal pagamento dello stipendio), ha provocato gioco-forza l'indebitamento dell'odierno ricorrente, il quale è stato costretto a subirlo.

Alla luce delle brevi considerazioni, integrative del ricorso introduttivo, emerge chiaramente che il sovraindebitamento del sig. Catapano (definito dall'art. 2 lettera c) del CCII quale “*stato di crisi o di insolvenza del consumatore..*”, ovvero “*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, nonché “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*) non è stato ordito e/o provocato volontariamente, bensì è stato causato dall'improvvisa incapacità ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, quest'ultime assunte in totale correttezza e buona fede, negli anni precedenti al pensionamento.

\*\*\*

Pertanto, per tutto quanto dedotto con il ricorso introduttivo, da intendersi per integralmente ripetuto e trascritto, integrato e modificato dal presente atto e dalla relazione particolareggiata nonché dagli atti e documenti ivi allegati, il sig. Giuseppe Catapano, come in atti difeso e rappresentato,

**RICORRE**



**Avv. Emanuel CAPIELLO**

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano  
PEC: emanuelcapiello@pec.it  
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com  
Tel/Fax: 081/ 19667680

All'Ill.mo Tribunale di Nola, affinché:

1) Svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il sig. Giuseppe Catapano, nato a Ottaviano (Na) il 19/03/1956 ed ivi residente alla via \_\_\_\_\_ c.f.: \_\_\_\_\_, alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e conseguentemente fissare con decreto l'udienza ex art. 70 del D.lgs 14/2019 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

2) Disponga altresì, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o perseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

3) Dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Si allegano:

1. Domanda di pensione CATAPANO GIUSEPPE
2. Ricevuta\_Pratica\_catapano
3. Reiezione domanda di pensione
4. Estratto conto previdenziale
5. Certificato di stato civile
6. Certificato di stato civile
7. Certificato di stato civile
8. buste paga anno 2016
9. CRIF
10. Assegno sociale
11. Relazione particolareggiata con integrazioni, dott. Abete Giovanni.

S.J.

**Avv. Emanuel Capiello**





TRIBUNALE DI NOLA  
II SEZIONE CIVILE  
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 34-1/2024

Il giudice delegato,

letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 65 e ss. c.c.i.i.*, presentato da CATAPANO Giuseppe, nato a Ottaviano (NA) il 19.03.1956, CF CTPGPP56C19G190J, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello, e gli altri documenti allegati;

letta la relazione del gestore della crisi dott. Giovanni Abete;

lette le integrazioni depositate il 9 aprile 2024, in parziale adempimento al decreto dell'11 marzo 2024;

ritenuta la necessità di concedere un ulteriore termine al debitore e al gestore della crisi per i seguenti chiarimenti e integrazioni:

- occorre tener conto nella determinazione del reddito mensile netto dell'importo della pensione di invalidità;
- bisogna precisare se nelle more l'INPS ha determinato l'importo della pensione di vecchiaia/anzianità e, in caso contrario, bisogna indicare i calcoli effettuati ai fini della previsione dell'importo di € 850,00 (pag. 5 del ricorso);
- occorre precisare meglio le cause del sovraindebitamento e le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, con particolare riguardo al momento in cui si è verificato il sovraindebitamento, avendo il gestore precisato che fino al 2019 la valutazione del merito creditizio è stata correttamente effettuata dai finanziatori;
- occorre rivedere la tabella 7 della relazione del gestore;
- come già disposto, il piano potrà prevedere l'accantonamento delle somme previste per il compenso dell'OCC, da considerarsi in prededuzione (art. 6, co. 1, lett. a c.c.i.), fermo restando che potrà essere previsto il pagamento prima della completa esecuzione del piano solo nella misura massima del 50%, mentre il saldo potrà essere pagato solo dopo la liquidazione da parte del giudice, che terrà conto di quanto eventualmente convenuto tra debitore ed OCC, ma potrà anche discostarsene (a pagina 19 della relazione si prevede diversamente);
- bisogna riformulare la proposta di estinzione delle obbligazioni, con la precisa indicazione dei singoli importi da versare a ciascun creditore mese per mese, tenuto conto del reddito disponibile sottratto quanto necessario per il mantenimento (con accantonamento del 50% dell'importo da destinare al gestore su eventuale conto dedicato alla procedura o pagamento alla fine del periodo di durata del piano);
- Visti gli artt. 65 e ss. c.c.i.,

CONCEDE

termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per apportare le integrazioni al ricorso e/o alla relazione dell'OCC nonché per produrre i documenti indicati in parte motiva.

Si comunichi.

Nola, li 31/05/2024

il giudice  
Dr. Gennaro BEATRICE



## Tribunale di Nola

Il Sezione Civile – Settore procedure concorsuali

G.D. dott. Gennaro Beatrice

Gestore della crisi: dott. Giovanni Abete

### PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

#### RG 31-1/2024 - CATAPANO GIUSEPPE

**Oggetto:** integrazione relazione

Ill.mo Sig. Giudice Delegato, in riferimento alla richiesta di integrazione pervenuta in data 12/03/2024, il sottoscritto fornisce i seguenti chiarimenti:

- 1) il debitore Catapano Giuseppe ha presentato il **modello 730** solo per l'anno 2016 come da allegato; si allega anche screen shot della pagina di ricerca del cassetto fiscale relativa alla presentazione dei modelli dichiarativi 730. Come evidenziato risulta presentato solo il 730/2017 redditi 2016, per gli altri anni c'è solo la CU;
- 2) in allegato aggiornamento del **saldo di conto corrente Credem** con saldo contabile di euro 723,35 al 15/03/2024 e **Poste Italiane** con saldo pari a zero;
- 3) in allegato prospetto di calcolo del **merito creditizio** come richiesto anno per anno. In corrispondenza dell'anno 2019, il soggetto finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio;
- 4) in allegato **estratto conto previdenziale** gestione privata e gestione pubblica;
- 5) in allegato le precisazioni del credito effettuate dai creditori;
- 6) risposta dell'**ADER** intervenuta con pec del 19/03/2024 nella quale essa ha richiesto: totale in privilegio euro 1.164,34 e totale in euro chirografo 401,32. Il sottoscritto in base a tale risposta ha rielaborato la relazione/proposta accludendola alla presente;
- 7) in allegato ultimi tre **cedolini paga**;

- 8) come risulta dalla [redacted] in allegato, ai numeri 9/11 e 12 i finanziamenti della [redacted] risultano estinti, in particolare al punto 12 la carta con limite di utilizzo pari ad euro 2.500,00 ha residuo zero; in merito a [redacted] il Gestore ha provveduto a modificare il piano allungandone la durata e la rata che passa da euro 150,00 a euro 151,00;
- 9) **l'Avv. Cappiello**, in allegato, ha precisato i parametri applicati per il calcolo della propria parcella;
- 10) [redacted] in merito al pagamento del compenso all'**OCCS**, il Catapano ha versato già il 50% come da allegati bonifici;
- 11) [redacted] in allegato **elenco dei creditori** aggiornato alla luce delle modifiche effettuate.

Cordiali saluti

Sant'Anastasia, 09/04/2024

**Il Gestore della crisi**  
dott. Giovanni Abete

# Organismo Composizione della Crisi di NOLA

## RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL D.LGS. 14/2019 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 83/2022

Connessa al ricorso integrativo per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei Debiti del  
Consumatore

Debitore: Giuseppe Catapano, nato a Ottaviano il 19/03/1956 e residente a Ottaviano in },  
professione Pensionato

**GESTORE DELLA CRISI:** Dott. Abete Giovanni, nato a Sant'Anastasia il 09/05/1969, con studio in  
Sant'Anastasia (Napoli) Via Primicerio 44, telefono/fax 0818972393, PEC: lgabet@odcecnola.legalmail.it,  
iscritto all'Albo ODCEC di Nola al n. 353/A



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

## Sommario

PREMESSA.....	4
Informazioni circa la situazione familiare del Debitore.....	7
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore .....	7
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni .....	7
Tabella 1: Riassunto situazione debitoria.....	7
Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria.....	8
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori .....	9
Informazioni economico patrimoniali .....	9
Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore.....	9
Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali .....	10
Tabella 5: Dati Reddituali anno 2023.....	10
Tabella 6: Spese medie mensili anno 2023.....	11
Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale.....	12
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte .....	13
Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.....	13
Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura .....	15
Tabella 8: Compensi e spese della procedura .....	15
Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato .....	16
Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE .....	17
Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti.....	18
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA .....	20
Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio.....	22
Tabella 12: Prospetto sintetico consolidamento debiti.....	23



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore .....	25
Prerogativa del Piano .....	26
CONCLUSIONI .....	26
ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE .....	28
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE.....	29
ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI .....	30
ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA .....	31
ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI.....	32
Pagamento Compensi e Spese Procedura.....	32
Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario.....	33
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2023 - 2032 .....	34
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2033 - 2042 .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2043 - 2052 .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	38



## PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Abete Giovanni, iscritto all'Ordine dei ODCEC della provincia di Nola al num. 353/A con studio in Sant'Anastasia in Via Primicerio 44 è stato nominato dall'OCC di NOLA, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Giuseppe Catapano, nato a Ottaviano il 19/03/1956 e residente a Ottaviano in \_\_\_\_\_, professione Pensionato (Debitore), che risulta qualificabile come consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.<sup>1</sup>.

**Il sottoscritto**, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

### dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè il Debitore:



## **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
  - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
  - c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
  - d. fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
  - e. fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.





## **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

La domanda come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Ottaviano.



## Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Non ci sono coobbligati o terzi che intervengono nella procedura. Il Sig. Catapano sosterrà la debitoria con i propri mezzi e la partecipazione della moglie alle spese familiari.

## ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

### Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.


Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo chirografario	21.588,58	87,80%	1.241,12	100,00%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	1.834,61	7,46%	0,00	0,00%
Tributi	1.164,34	4,74%	0,00	0,00%



## Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Il debito residuo totale accertato è pari a € 24.587,53, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.241,12.



Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
09/11/2021	Tributi	1 AGENZIA ENTRATE			N.D.
13/10/2022	Mutuo chirografario		94,83	2.389,00	3,97%
14/05/2018	Mutuo chirografario		456,45	2.142,00	21,31%
11/06/2021	Mutuo chirografario		211,24	2.321,00	9,10%
08/11/2021	Mutuo chirografario		94,60	2.321,00	4,08%
23/11/2023	Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari				N.D.
13/12/2019	Mutuo chirografario		384,00	1.845,00	20,81%
09/11/2021	Mutuo chirografario				N.D.



## Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

10/10/20 23	Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	6 - OCCS NOLA			N.D.
----------------	---	---------------	--	--	------

Il Sig. Catapano ha contratto negli anni in totale buona fede, diversi finanziamenti per fronteggiare la carenza di liquidità necessaria per sostenere sé stesso ed i suoi cari essendo il suo reddito rappresentato dal solo suo stipendio mensile percepito a titolo di operatore ecologico, alle dipendenze della società "l'Igiene urbana evolution s.r.l.", che per tale motivo, risultava sempre insufficiente per condurre un'esistenza dignitosa. Parimenti il Sig. Catapano, nel dare priorità alle esigenze ed alle obbligazioni della famiglia, ha accumulato debiti nei confronti dell'Erario ed in particolare verso gli Istituti Finanziari.

Per l'ADER e i crediti prededucibili, non viene indicata la rata media perchè non esiste un piano di rateizzo, indicando l'intero importo si falserebbe il risultato. La non indicazione non influisce sulla tab. 7 poichè trattasi di importi residuali. Per l'OCC è previsto il pagamento del residuo a fine piano.

### Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

### Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Il Sig. Catapano non è intestatario di proprietà immobiliari. La visura catastale in allegato attesta la mancanza di beni immobili.

Il Sig. Catapano non ha beni mobili.

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore

<b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b>	0,00
<b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>	0,00
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	<b>0,00</b>
<b>Valore immobile prima casa</b>	0,00
<b>Valore patrimonio al netto della prima casa</b>	0,00

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 6 anni.



## Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Il Sig. Catapano da diversi anni svolge l'attività di operatore ecologico. La diligenza impiegata si evince dalla proporzionalità tra le rate, liberamente e volontariamente contratte, e le entrate mensili. Il ricorrente non si è indebitato in modo sproporzionato, né con la consapevolezza di non poter adempiere il pagamento delle rate. Come descritto il reddito medio mensile degli ultimi 6 anni è superiore ai 2.000,00 euro mensili.

Come dimostrato da CRIF, il sig. Catapano ha sempre onorato le proprie scadenze e non ha mai ritardato (neanche di un singolo giorno) il pagamento delle rate relative ai piani di ammortamento dei prestiti concessi dalle società finanziarie. La totale assenza di liquidità mensile, utile per effettuare il pagamento delle rate dei prestiti concessi dalle società finanziarie, indotta dall'insorgere dell'età pensionabile e dall'inevitabile cessazione del flusso mensile derivante dal pagamento dello stipendio, ha provocato gioco-forza l'indebitamento dell'odierno ricorrente, il quale è stato costretto a subirlo.

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018	Impieg o / Reddit o Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impieg o / Reddit o Anno 2021	Impieg o / Reddit o Anno 2022
Debitore: Giuseppe Catapano C.F. CTPGPP56C19G190J	Operatore ecologico- 25.394	Operatore ecologico- 25.704	Operat ore ecologi co- 22.105	Operatore ecologico- 23.120	Operat ore ecologi co- 27.856	Operat ore ecologi co- 24.778
Altro Reddito	25	0	0	3.170	0	3.901
Totale	25.419	25.704	22.105	26.290	27.856	28.679

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Tabella 5: Dati Reddituali anno 2023

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.350,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

<b>A) Totale Reddito Mensile</b>	<b>1.350,00</b>
----------------------------------	-----------------

Come evidenziato nel certificato di famiglia (cfr. all.) il nucleo familiare monoreddito del sig. Catapano è composto, attualmente, oltre che dal ricorrente, dalla moglie sig.ra \_\_\_\_\_, inoccupata. Per tabulas è dimostrato che, per il mantenimento della propria famiglia, il ricorrente spende la quasi totalità delle proprie entrate economiche (prima stipendio di circa € 2.100 mensili, oggi pensione non ancora definita amministrativamente dall'I.N.P.S. ma, quantificabile in un importo di circa € 850,00) da cui vanno sottratte le spese familiari su descritte. Il ricorrente non possiede beni immobili, né beni mobili prontamente liquidabili e l'importo della pensione non consente di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti/finanziamenti, ad oggi, impagate. Invero, le spese sanitarie incidono in maniera preponderante poichè il sig. Catapano è affetto dalle seguenti patologie: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) con riduzione permanente della capacità lavorativa".

Il sig. Catapano è stato costretto a ricorrere al credito al consumo per codeste ragioni e in particolare crescere tre figli in una famiglia monoreddito. Difatti, per fronteggiare l'ingente esborso mensile per il mantenimento dei propri figli e della moglie, inoccupata, il ricorrente, ha iniziato ad avere problemi di liquidità economica a causa del perdurante squilibrio tra il proprio reddito annuo e le spese per il sostentamento personale e dei propri cari. Da ultimo la moglie, anch'essa affetta da gravi problemi di salute, in data 07/10/2023 ha ricevuto esito della CTU, in allegato, dal seguente tenore: "In definitiva nel rispondere ai requisiti formulati dalla S.V. possiamo dire che nell'accertamento del complessivo grado di invalidità vissuto dalla sig. Maria, bisogna considerare che allo stato attuale le infermità patite dalla perizianda sono rappresentate da:

\_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )

legali". Ad oggi la Signora è destinataria di pensione per euro 500,00 mensili.

Tabella 6: Spese medie mensili anno 2023

<b>Spese personali</b>	
<b>B) Totale Spese Mensili</b>	<b>830,00</b>



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale

<b>Reddito mensile disponibile per piano (A-B)</b>	520,00
<b>Rata mensile debiti attuali</b>	1.241,12
<b>Rapporto rata reddito disponibile attuale</b>	238,68%
<b>Rapporto rata reddito attuale</b>	91,93%

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 91,93%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 238,68%.



## Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

### Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 91,93% come da tabella 7.

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 1.350,00 (850,00 pensione Catapano + 500,00 pensione moglie) e le spese pari a € 830,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

### Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni sul sovraindebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La domanda del piano rispetta le disposizioni di cui all'Art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 corredata con l'elenco:





## **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

- a) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- E' stata valutata, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame.

Tabella 8: Compensi e spese della procedura

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)	
Importo dell'Attivo	9.475,53
Importo del Passivo	24.587,53
Importo attribuito ai Creditori	9.475,53
Non si applicano limiti massimi al compenso	NESSUN LIMITE

		MINIMO	MASSIMO
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO		1.137,06	1.326,57
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO		46,72	231,12
TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE		<b>1.183,78</b>	<b>1.557,70</b>
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	16,00%	-189,40	-249,23
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE		<b>994,38</b>	<b>1.308,47</b>

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		1.093,73
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)	15,00%	164,06
TOTALE COMPENSO		<b>1.257,79</b>

RIPARTIZIONE COMPENSO		O.C.C.	GESTORE
RIPARTIZIONE COMPENSO		20,00%	80,00%
COMPENSO RIPARTITO		251,56	1.006,23
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%	-	40,25
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	55,34	230,23
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		-	0,00
TOTALE		306,90	1.276,71
RITENUTA D'ACCONTO	20,00%	-	201,25
NETTO A PAGARE		306,90	1.075,46
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi		<b>1.583,61</b>	

C) Spese di Giustizia	0,00
-----------------------	------

A – B + C )Totale Spese Procedura	<b>669,61</b>
B) Acconti versati all'OCC	<b>914,00</b>



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

**Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato**

E' stato inoltre valutato se, "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159", così come riportato nell' allegato. Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria". L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).



## Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021		
Quesito	Risposta	Coefficiente
Numero componenti Nucleo Familiare	2	1,57
Figli disabili	NO	
Ci sono 3 figli	NO	
Ci sono 4 figli	NO	
Ci sono 5 figli	NO	
Ci sono figli minorenni	NO	
Ci sono figli minori di 3 anni	NO	
<b>COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA</b>		<b>1,57</b>

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti. Si riporta di seguito la tabella con le valutazioni.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti

DEBITO	(A)	Data di erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Coefficiente ISEE	(B)	(C)	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito Creditizio
	Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità				Ammontare mensile necessario per un dignitoso tenore di vita	Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti		
1 - AGENZIA ENTRATE DISCOSSIONE Tribunale 07100100070702450 del 09/11/2021	0,00	09/11/2021	498,64	1,57	782,86	0,00	-782,86	
3 - de 167	2389,00	13/10/2022	498,64	1,57	782,86	94,83	1.511,31	SI
2 - fin	2142,00	14/05/2018	490,75	1,57	770,48	551,28	820,24	SI
2 - fin	2321,00	11/06/2021	498,64	1,57	782,86	762,52	775,62	SI
2 - n. : mento	2321,00	08/11/2021	498,64	1,57	782,86	857,12	681,02	SI
4 - de iliari	0,00	23/11/2023	498,64	1,57	782,86	857,12	-1.639,98	
5 - fin di	1845,00	13/12/2019	496,16	1,57	778,97	1.241,12	-175,09	NO

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

	0,00	09/11/2021	498,64	1,57	782,86	1.241,12	-	2.023,98	NO
10/10/2023	0,00	10/10/2023	498,64	1,57	782,86	1.241,12	-	2.023,98	



## ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 11. **Il piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato/consumatore, sig. Catapano Giuseppe, che si propone, in base alla disponibilità mensile (circa € 1.350,00 derivante dal più probabile importo di pensione di vecchiaia), al fine di ottenere l'esdebitazione è riassunto di seguito: - creditori prededucibili: 100% del debito -creditori privilegiati: 100% del debito complessivo -creditori chirografari: 30% del debito complessivo. Alla luce di quanto argomentato, abbiamo le seguenti classi: – OCCS euro 669,61- Procuratore € 1.165 soddisfatti al 100% – Privilegiati € 1.164,34 soddisfatti al 100% – Chirografari (debitoria complessiva di € 21.588,58) falcidiati al 30% € 6.476,57. TOTALE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL SOVRAINDEBITATO € 9.475,52 (n° 32 RATE DEL PIANO di € 300,00 pari ad euro 9.600,00), la differenza (9.600,00 - 9.475,52) sarà utilizzata per le spese di tenuta del conto libretto.** L'OCCS è incluso nel dettaglio di consolidamento della proposta con accantonamento sul libretto che si andrà ad aprire e liquidazione alla fine del piano allorquando la S.V. emetterà il provvedimento finale di liquidazione.

In Tabella 12, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E. La presente proposta è stata elaborata dal Ricorrente con l'intento di: a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari o superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza, o con l'ipotesi liquidatoria; b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita; c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e ss.mm.ii. La proposta di ristrutturazione del debito ha l'obiettivo di far rientrare il Ricorrente entro il parametro richiesto dalla Banca d'Italia e dall'art.124 TUB, pari al 35% del rapporto rata/reddito mensile disponibile. In pratica con il solo rateo di pensione effettivamente disponibile, il sig. Catapano, ad oggi, non riesce minimamente ad assicurare il buon andamento economico-familiare. Da quanto sopra, ne



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

discende che, con lapalissiana evidenza, il sig. Catapano RIUSCIRÀ con estrema probabilità ad onorare una rata mensile del piano suindicata e che vada a soddisfazione di tutti i suoi creditori, nel rispetto delle classi di ciascun creditore. Le somme messe a disposizione dei creditori in seguito all'omologa del Piano saranno ricavate dalla disponibilità della pensione mensile, al netto delle spese necessarie al suo mantenimento ed a quello della sua famiglia. In attesa della liquidazione della pensione, considerati le lungaggini dell'Inps, l'inizio del pagamento della prima rata si prevede avvenga al 31/01/2025. Qualora essa venga liquidata anticipatamente, sarà cura del gestore informare la S.V. al fine di anticipare l'inizio del piano.

Nella tabella di consolidamento dei debiti che segue, sono riporti gli importi da corrispondere ai singoli creditori.





**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Tributi n.07120190078702659 del 09/11/2021 (Privilegiato_mobiliare)	1 AGENZIA ENTRATE	1.164,34	100,000%	1.164,34	0,000%
Mutuo chirografario n.Finanziamento n. 26614167 del 13/10/2022 (Chirografario)	2	1.588,97	30,000%	476,69	70,000%
Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n. 20135155249715 del 14/05/2018 (Chirografario)		9.980,55	30,000%	2.994,17	70,000%
Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n.20220682671757 del 11/06/2021 (Chirografario)		6.743,69	30,000%	2.023,11	70,000%
Mutuo chirografario n.contratto di finanziamento n. 20220795696139 del 08/11/2021 (Chirografario)		508,51	30,000%	152,55	70,001%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari del 23/11/2023 (Privilegiato_mobiliare)		1.165,00	100,000%	1.165,00	0,000%
Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n. 15031332 del 13/12/2019 (Chirografario)		2.365,54	30,000%	709,66	70,000%
Mutuo chirografario del 09/11/2021 (Chirografario)	RISCOSSIONE	401,32	30,000%	120,40	70,000%

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari del 10/10/2023 (Privilegiato_mobiliare)	6 - OCCS NOLA	669,61	100,000%	669,61	0,000%
--	---------------	--------	----------	--------	--------

Tabella 12: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Tributi n.07120190078702659 del 09/11/2021 (Privilegiato_mobiliare)	E	1.164,34	0,00	32	31/01/2025	36,41	2,70%
Mutuo chirografario n.Finanziamento n. 26614167 del 13/10/2022 (Chirografario)		476,69	0,00	32	31/01/2025	14,91	1,10%
Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n. 20135155249715 del 14/05/2018 (Chirografario)	a	2.994,17	0,00	32	31/01/2025	93,63	6,94%
Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n.20220682671757 del 11/06/2021 (Chirografario)	a	2.023,11	0,00	32	31/01/2025	63,27	4,69%
Mutuo chirografario n.contratto di finanziamento n. 20220795696139 del 08/11/2021 (Chirografario)	a	152,55	0,00	32	31/01/2025	4,77	0,35%

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari del 23/11/2023 (Privilegiato_mobiliare)	4 -	I	1.165,00	0,00	32	31/01/2025	36,43	2,70%
Mutuo chirografario n. Contratto di finanziamento n. 15031332 del 13/12/2019 (Chirografario)	CO	A	709,66	0,00	32	31/01/2025	22,19	1,64%
Mutuo chirografario del 09/11/2021 (Chirografario)	1 -	≡	120,40	0,00	32	31/01/2025	3,77	0,28%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari del 10/10/2023 (Privilegiato_mobiliare) alla fine del piano			669,61	0,00				



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

<b>A - Reddito mensile attuale</b>	1.350,00
<b>B- Spese mensili</b>	830,00

	<b>Attuali</b>	<b>Post Omologa</b>
<b>C - Rate mensili</b>	1.241,12	296,32
<b>Rapporto rata / reddito mensile (C/A)</b>	91,93%	21,95%
<b>Reddito mensile per spese (A-C)</b>	108,88	1.053,68

Come si evince da questa tabella la rata del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore si attesta al 21,95% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito



## Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;

- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

### Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

### CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



## ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal Debitore;

## ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Con osservanza

Dott. Giovanni Abete



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

## ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il Sig. Catapano non è intestatario di proprietà immobiliari. La visura catastale in allegato attesta la mancanza di beni immobili.

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Il Sig. Catapano non ha beni mobili.

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima





Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
A F		13756881002		NA	Caserta	81100	Viale Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4	t
F S								
(		10536040966	00864530159	MI	Milano			
(	Emanuel		CPPMNL92B20H931T	NA	Ottaviano	80044	Via San Leonardo 105	
S (								
(		07007711216	92030430638	NAPOLI	NOLA			

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammon tare debito	Rata medi a men sile	Reddito mensile epoca finanziam ento	% Rata Redd ito	Debi to resid uo	Categoria credito	
Tributi	09/11/2021	07120190078702659	1. AGENZIA ENTRATE				N.D.	1.164,34	Privilegiato_mobiliare	
Mutuo chirografario	13/10/2022	Finanziamento n. 26614167	3	A	1.588,97	94,83	2.389,00	3,97%	1.588,97	Chirografario
Mutuo chirografario	14/05/2018	Contratto di finanziamento n. 20135155249715		a	30.000,00	456,45	2.142,00	21,31%	9.980,55	Chirografario
Mutuo chirografario	11/06/2021	Contratto di finanziamento n.20220682671757		a	10.000,00	211,24	2.321,00	9,10%	6.743,69	Chirografario
Mutuo chirografario	08/11/2021	contratto di finanziamento n. 20220795696139		a	2.000,00	94,60	2.321,00	4,08%	508,51	Chirografario
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	23/11/2023			el				N.D.	1.165,00	Privilegiato_mobiliare
Mutuo chirografario	13/12/2019	Contratto di finanziamento n. 15031332		R A	15.900,00	384,00	1.845,00	20,81%	2.365,54	Chirografario
Mutuo chirografario	09/11/2021			E E				N.D.	401,32	Chirografario
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	10/10/2023			A	669,61			N.D.	669,61	Privilegiato_mobiliare

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

## ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI

### Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 9, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi.

	2024	2025	2026	2027
Compensi e spese gestore della crisi	0,00	0,00	0,00	669,61
Spese di Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,61</b>



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario

Fabbisogno Piano	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totale Rate Debito	0,00	3.555,84	3.555,84	2.370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi e Spese Procedura	0,00	0,00	0,00	669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	0,00	3.555,84	3.555,84	3.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reddito Disponibile per Piano	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Altre Entrate	585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità per Piano	6.825,62	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Fabbisogno Extra reddito	6.825,62	2.684,16	2.684,16	3.199,64	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2024 - 2027

			2024	2025	2026	2027					
Debito	Tributi n.07120190078702659 del 09/11/2021 (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	436,44	436,65	291,25					
Creditore	1	INTERESSI	0,00	0,48	0,27	0,05					
Debito da consolidare	1.164,34	TOTALE RATA	0,00	436,92	436,92	291,30					
Debito	Mutuo chirografario n.Finanziamento n. 26614167 del 13/10/2022 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	178,72	178,80	119,17					
Creditore		INTERESSI	0,00	0,20	0,12	0,11					
Debito da consolidare	476,69	TOTALE RATA	0,00	178,92	178,92	119,28					
Debito	Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n. 20135155249715 del 14/05/2018 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	1.122,32	1.122,88	748,97					
Creditore		INTERESSI	0,00	1,24	0,68	0,14					
Debito da consolidare	2.994,17	TOTALE RATA	0,00	1.123,56	1.123,56	749,11					
Debito	Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n.20220682671757 del 11/06/2021 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	758,40	758,79	505,92					
Creditore		INTERESSI	0,00	0,84	0,45	0,24					
Debito da consolidare	2.023,11	TOTALE RATA	0,00	759,24	759,24	506,16					
Debito	Mutuo chirografario n.contratto di finanziamento n. 20220795696139 del 08/11/2021 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	57,17	57,24	38,14					
Creditore		INTERESSI	0,00	0,07	0,00	0,02					
Debito da consolidare	152,55	TOTALE RATA	0,00	57,24	57,24	38,16					
Debito	Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari del 23/11/2023 (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	436,68	436,89	291,43					

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Creditore		INTERESSI	0,00	0,00	0,48	0,27	0,05					
Debito da consolidare	1.165,00	TOTALE RATA	0,00	0,00	437,16	437,16	291,48					
Debito	Mutuo chirografario n.Contratto di finanziamento n. 15031332 del 13/12/2019 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	0,00	265,99	266,12	177,55					
Creditore	5 SANTANDELER CONSUMER BANK	INTERESSI	0,00	0,00	0,29	0,16	0,03					
Debito da consolidare	709,66	TOTALE RATA	0,00	0,00	266,28	266,28	177,58					
Debito	Mutuo chirografario del 09/11/2021 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	0,00	45,23	45,24	29,93					
Creditore	1	INTERESSI	0,00	0,00	0,01	0,00	0,23					
Debito da consolidare	120,40	TOTALE RATA	0,00	0,00	45,24	45,24	30,16					
Debito	Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari del 10/10/2023 (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	251,00	251,13	167,48					
Creditore		INTERESSI	0,00	0,00	0,28	0,15	0,04					
Debito da consolidare	669,61	TOTALE RATA	0,00	0,00	251,28	251,28	167,52					

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Dott. Giovanni Abete - Via Primicerio 44, Sant'Anastasia  
Telefono-Fax: 0818972393 - Pec: lgabet@odcecnola.legalmail.it



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

## ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione esaminata	Check list
Provvedimento Nomina Tribunale e/o OCC	X
Copia Carta identità e codice fiscale	X
Certificato di Stato di Famiglia	X
Certificato di residenza	X
Copia verbale di inizio operazione del 18/10/2023	X
Copia verbale audizione del _____	X
Dichiarazione dei Redditi PF/730/CU Anno _____ con relativa ricevuta	X
Copia Contratto di Mutuo	
Copia Ultima Busta Paga	X
Copia Ultimo Cedolino Pensione	
Copia Contratto di Lavoro	
Estratti conti Banca/Posta _____ ultimi 3/5 anni	X
Copia Contratto di Locazione ad uso abitativo	
Copia Contratto di Locazione concesso in locazione	
Certificato Carichi Pendenti	X
Certificato Casellario Giudiziale	X
Copia Atto Compravendita Immobile	



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Copia Decreto di Omologa Separazione	
Certificazione centrale Rischi Banca D'Italia	X
Certificazione CAI Banca D'Italia	X
Crif	X
Visura Registro informatico Protesti CCIAA	X
Copia Contratto di finanziamento relativo a _____	X
Copia Estratto conto Carta di credito	
Copia Estratto conto Carta di credito	
Visure ACI	X
Ispezione Ipotecaria con annotazioni	
Estratti di Ruolo Equitalia SPA/Riscossione Sicilia SPA	X
Copia Decreto Ingiuntivo	
Copia Atto di pignoramento	
Ricorsi presso la Commissione Tributaria e Giudice di Pace	
Adesione alla Definizione Agevolata " Rottamazione"	
Certificazione Tributi Comune di _____	
Autocertificazione Sig. _____	
Autocertificazione Elenco Spese Familiari	X
Precisazione del Credito _____ / Pec del _____	
Attestazione Debiti Tributari Agenzia delle Entrate (Doppia copia)	



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Copia Bolletta Luce	X
Copia Bolletta Telefono	
Copia Bolletta Acqua	X
Copia Bolletta Condominio	
Copia Bolletta Gas	
Pratica Contenzioso Legale contro	
Visura Camerale	
Copia Pec/Precisazione del Credito verso (in mancanza di risposta)	X
Pratica Contenzioso Legale contro	
Copia Sentenze	
Copia Ordinanza con spese processuali	



TRIBUNALE DI NOLA  
II SEZIONE CIVILE  
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI  
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 34-1/2024  
DECRETO EX ART. 70 CCII

Il giudice designato,  
letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 65 e ss. c.c.i.i.*, presentato da CATAPANO Giuseppe, nato a Ottaviano (NA) il 19.03.1956, CF CTPGPP56C19G190J, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello, e gli altri documenti allegati;  
letta la relazione del gestore della crisi dott. Giovanni Abete;  
lette le integrazioni depositate il 9 aprile 2024, in parziale adempimento al decreto dell'11 marzo 2024;  
lette le successive integrazioni depositate il 17.06.2024;  
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67 e che la relazione redatta dall'OCC ha i contenuti di cui all'art. 68 CCII;  
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;  
verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;  
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori;  
dato atto che risulta presentata istanza *ex art 70 comma 4, secondo periodo, c.c.i.i.*;  
ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;  
visti gli artt. 67,68,69,70 CCII;

PTM

DISPONE che il ricorso a firma dell'avv. Cappiello depositato il 20 febbraio 2024, il decreto depositato l'11 marzo 2024, la "risposta ai quesiti" depositata il 9 aprile 2024, il decreto depositato il 31 maggio 2024, la relazione integrativa al ricorso a firma dell'avv. Cappiello depositata il 17 giugno 2024, la relazione particolareggiata definitiva a firma del dott. Abete depositata il 17 giugno 2024, contenente la proposta definitiva, unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori (solo i dati sensibili e non anche i dati anagrafici) nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati indicati non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso al personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;  
DISPONE che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori il ricorso a firma dell'avv. Cappiello depositato il 20 febbraio 2024, il decreto depositato l'11 marzo 2024, la "risposta ai quesiti" depositata il 9 aprile 2024, il decreto depositato il 31 maggio 2024, la relazione integrativa al ricorso a firma dell'avv. Cappiello depositata il 17 giugno 2024, la relazione particolareggiata definitiva a firma del dott. Abete depositata il 17 giugno 2024, contenente la proposta definitiva, unitamente al presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;  
ONERA l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70, sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE che fino alla conclusione del procedimento non possono essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi titolo o cause anteriori;

FA divieto al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione del giudice;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante e all'OCC.

Nola, li 29.06.2024

Il giudice

Dr. Gennaro BEATRICE